



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 13 GENNAIO AD OGGI

13-15/01/2014	La <i>Legge di stabilità 2014</i>	(Studio Associato)	21/01/2014	Da oggi via alle domande di incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (marco porry)
16/01/2014	La "crisi" della farmacia e il licenziamento di lavoratori – <i>QUESITO</i>	(marco porry)	21/01/2014	Né <i>registro</i> né <i>bollo</i> per l'APE allegato al contratto di locazione (stefano civitareale)
17/01/2014	I dubbi infiniti del titolare rurale che partecipa al concorso straordinario – <i>QUESITO</i>	(gustavo bacigalupo)	22/01/2014	Pensione Enpaf: il mod. CUD per il 2013 (Studio Associato)
20/01/2014	Il regime fiscale delle spese di <i>soccombenza</i> – <i>QUESITO</i>	(stefano civitareale)	22/01/2014	Da <i>full time</i> a <i>part time</i> e viceversa – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)
20/01/2014	La novità sui registratori di cassa - <i>QUESITO</i>	(Studio Associato)	23/01/2014	L'utilità pratica della <i>fatturazione differita</i> - <i>QUESITO</i> (franco lucidi)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE GENNAIO E FEBBRAIO 2014

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 13 GENNAIO AD OGGI

13-15/01/2014 - La Legge di stabilità 2014

E' stata pubblicata nella G.U. del 27/12/2013 la *Legge di stabilità 2014*, cioè la l. n. 147 del 27/12/2013.

Di seguito le principali novità contenute nel testo definitivo, alcune peraltro già illustrate nella *Sediva news del 10/12/2013* ma che tuttavia riportiamo anche qui per fornire un quadro ragionevolmente completo degli aspetti salienti che possono interessare le farmacie e i loro titolari, ma rinunciando questa volta - per la loro complessità - a dare il solito quadro riassuntivo, *dalla A alla Z*, del provvedimento.

1) *Fondo di garanzia per la prima casa*: viene istituito un fondo per la concessione di garanzie su mutui ipotecari nella misura massima del 50% della quota capitale.

2) *Pagamenti dei canoni di locazione*: i contratti di locazione ad uso abitativo (escluse dunque le locazioni commerciali) stipulate dal 1 gennaio 2014 dovranno prevedere obbligatoriamente una modalità di pagamento del canone che assicuri la sua *tracciabilità*, escludendo dunque il pagamento in contanti *quale che sia l'ammontare mensilmente dovuto*, in deroga pertanto anche alle norme sull'antiriciclaggio (che, come noto, limitano l'uso del contante agli importi inferiori a mille euro). Con la stessa disposizione sono state attribuite ai comuni le attività di monitoraggio dei contratti di locazione, utilizzando anche il registro dell'anagrafe condominiale.

3) *Detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati*: sono state aumentate le detrazioni di imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati fino € 8.000 e rimodulate quelle spettanti per i redditi fino ad € 55.000. Si tratta di un intervento (ma ci vorrà ben altro) sul c.d. "cuneo fiscale", unitamente a quello di cui al successivo punto 5).

4) *Premi INAIL*: è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2014 la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese, in conformità all'andamento infortunistico aziendale.

5) *Cuneo fiscale*: vengono aumentate le deduzioni IRAP sul lavoro dipendente mediante riduzione dell'ammontare imponibile, riferito all'annualità 2014 e alle due successive, del costo sostenuto dai soggetti-Irap che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori occupati nel periodo precedente, con il limite di € 15.000 annui per ciascun nuovo dipendente. Sono tuttavia abrogate alcune disposizioni agevolative riguardanti la deducibilità dall'imponibile IRAP per le imprese collocate nelle *aree svantaggiate* e per le imprese che annoverano tra i propri dipendenti *lavoratrici donne* rientranti a

propria volta nella definizione di "svantaggiate".

6) *Stabilizzazione associati in partecipazione*: è stata prorogata al 31 marzo 2014 la facoltà di "convertire" in contratti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti di associazione in partecipazione.

7) *Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato*: nell'ipotesi, però, in cui siano trasformati a decorrere dal 1 gennaio 2014 contratti di lavoro a tempo indeterminato, verrà restituita la maggiorazione dell'1,4% versata in pendenza del precedente rapporto a tempo determinato.

8) *Fondo nuovi nati*: è istituito un fondo per i nuovi nati destinato a contribuire alle spese sostenute da famiglie a basso reddito in coincidenza con l'arrivo di figli.

9) *ACE*: dall'anno 2011 è escluso dalla base imponibile IRPEF e IRES il 3% dell'ammontare corrispondente agli apporti di capitale nell'impresa effettuati dagli imprenditori individuali e dai soci di società di persone e al reinvestimento di utili delle società di capitali; con la legge di stabilità la detta percentuale del 3% viene ora aumentata al 4% per il periodo d'imposta 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% dal 2016.

10) *Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico*: è stata confermata la detrazione delle spese per gli interventi di *risparmio energetico* nella misura del 65% delle spese sostenute *dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014*. Tale percentuale si riduce al 50% per le spese sostenute invece *dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015*, mentre, ove le stesse siano sostenute su parti comuni di edifici condominiali, la percentuale del 65% si applica per quelle sostenute *dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015* ed è ridotta al 50% per le spese sostenute *dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016*. Le agevolazioni riferite invece agli *interventi di ristrutturazione edilizia* fino ad un ammontare non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, sono calcolate nella misura del 50% per le spese sostenute *dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2014*, che si riduce al 40% per quelle sostenute *dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015*. Per le spese riguardanti gli interventi relativi all'adozione di *misure antisismiche*, sempre per un ammontare complessivo non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, la percentuale sale al 65% per le spese sostenute *fino al 31 dicembre 2014* e viene ridotta al 50% per quelle sostenute *dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015*. Viene inoltre *prorogata al 31 dicembre 2014* la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di *mobili e grandi elettrodomestici* effettuate per gli immobili oggetto di ristrutturazione e per un ammontare complessivo non superiore ad € 10.000 (per la verità il testo definitivo della legge di stabilità prevedeva che l'importo agevolabile non poteva superare quello della ristrutturazione edilizia, una disposizione tuttavia subito abrogata con il successivo decreto legge 30/12/2013 n. 151). In tutti i casi, inoltre, la detrazione deve essere spalmata in dieci anni di imposta. Come si vede, è un fitto reticolato di *bonus* variabili nel tempo e negli anni che sembra complicato conoscere

appieno, ma si tratta di misure molto importanti per il contribuente e quindi bisogna aver cura di prenderne cognizione quanto più possibile, magari leggendo e rileggendo quello che abbiamo appena scritto al riguardo, così da potersi orientare al meglio nelle scelte riguardanti gli immobili di proprietà.

11) *Imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni di impresa e per le partecipazioni*: è data facoltà di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio risultanti al 31 dicembre 2012, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo che ne risulti può inoltre essere *affrancato* mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% (si tratta di un aspetto evidentemente delicato, che potrà comunque essere approfondito nel corso di colloqui dedicati a questo specifico argomento). I maggiori valori iscritti in bilancio, comunque, hanno efficacia fiscale a partire dal periodo d'imposta 2016. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve infine avvenire in tre rate annuali di pari importo.

12) *Proroga della rivalutazione di partecipazione sociali e terreni*: è stata concessa per l'ennesima volta la facoltà di rivalutare le partecipazioni sociali e i terreni posseduti da privati mediante versamento dell'imposta sostitutiva del 4% del valore risultante da apposita perizia per le partecipazioni qualificate e i terreni e del 2% per le partecipazioni non qualificate (sull'argomento v. [Sediva News 29.11.2013](#)).

13) *Leasing*: a decorrere dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 i canoni di leasing aventi ad oggetto *beni immobili* possono essere dedotti in un periodo *non inferiore a 12 anni* (fino ad ora il periodo minimo era di 18 anni), e quindi è una misura peggiorativa per il contribuente. Inoltre, si applica l'imposta di registro del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing aventi ad oggetto *immobili strumentali*, anche se i relativi canoni sono assoggettati all'iva, in deroga dunque al principio di alternatività tra imposta di registro e iva; i leasing di *beni mobili*, invece, possono essere dedotti in un periodo non inferiore alla metà del corrispondente periodo di ammortamento (fino ad ora il periodo minimo era di 2/3).

14) *Energia elettrica*: il ministero dello sviluppo economico dovrà definire entro novanta giorni le condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi nell'ambito della disciplina del mercato, senza nuovi maggiori oneri per prezzi e tariffe.

15) *Iva sulle somministrazioni di alimenti e bevande*: passa dal 4 al 10% l'aliquota iva applicata sul prezzo di snack e bevande vendute tramite distributori automatici.

16) *Iva per handicap*: la legge di stabilità 2013 prevedeva, a partire dal 2014, l'aumento dell'iva dal 4 al 10% dell'iva sugli asili, ospizi, residenze sanitarie, assistenza domiciliare, comunità per i minori, centri per i disabili gestiti da cooperative sociali. L'aumento è stato cancellato e l'aliquota iva resta perciò al 4%.

17) *Pay back*: introdotto a regime il sistema del *pay back* alle aziende farmaceutiche, che può essere applicato anche ai farmaci immessi in commercio successivamente al 31/12/2006.

18) *5 per mille*: è stata disposta la proroga delle disposizioni relative alla facoltà per il contribuente di attribuire il 5 per mille della "propria" irpef alle associazioni o enti da lui indicate nella dichiarazione dei redditi, fermo il limite di spesa di 400 milioni relativo all'anno 2014.

19) *8 per mille*: è stata introdotta la facoltà di destinare l'8 per mille del gettito irpef a favore della ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica.

20) *Garante del contribuente*: è stata confermata questa figura (istituita sin dal 2000), ma ne è stato ridotto il compenso alla metà dell'importo spettante per l'anno 2013.

21) *Suppressione fondo irap piccoli contribuenti*: a decorrere dall'anno 2015 i titolari di reddito d'impresa e i professionisti che non si avvalgono di dipendenti non potranno più contare sul fondo istituito con la legge di stabilità 2013 per l'esenzione dall'irap dei redditi da loro dichiarati.

22) *Revisione aliquote irpef e agevolazioni fiscali*: entro il 1 gennaio 2015 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potrà variare le aliquote irpef, nonché la misura delle agevolazioni e detrazioni oggi vigenti, allo scopo di assicurare maggiori entrate. Questo decreto non sarà però emanato se nel frattempo verranno adottati altri provvedimenti che assicurino maggiori entrate o minore spesa pubblica per importi corrispondenti a quelli preventivati con la legge di stabilità.

23) *Fondo per la riduzione della pressione fiscale*: i risparmi di spesa pubblica e le entrate conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione fiscale dovranno confluire in un fondo destinato a ridurre la pressione fiscale.

24) *Visto di conformità per le dichiarazioni con crediti superiori ad € 15.000*: la compensazione di un credito d'imposta con un debito per altri tributi (ad esempio credito IRPEF da compensare con debito IRAP) di importo superiore ad € 15.000 può essere operata soltanto se un professionista abilitato apponga il visto di conformità alla dichiarazione dei redditi dal quale emerge il detto credito. La disposizione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2013 e pertanto dai versamenti da effettuare a giugno 2014.

25) *Revisione delle detrazioni d'imposta*: entro il 31 gennaio 2014 verranno emanati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni fiscali che si espongono ogni anno nella dichiarazioni dei redditi con lo scopo, evidentemente, di assicurare maggiori entrate per l'anno 2014. Ove il provvedimento non sia adottato nel predetto termine, scatta una norma di salvaguardia secondo la quale la percentuale di detrazione della spesa sostenuta passa dal 19% al 18% per l'anno 2013, riducendosi ancora al 17% a decorrere dal 2014.

26) *Razionalizzazione dei crediti d'imposta*: anche i crediti d'imposta dovranno essere oggetto di una rivisitazione con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e dovranno essere monitorati costantemente dal Ministero dell'Economia.

27) *Contributo di solidarietà*: viene prorogato per gli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo di solidarietà irpef del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000, ferma tuttavia la deducibilità dell'importo pagato.

28) *Imposta di bollo*: è stata introdotta una nuova imposta di bollo di € 16,00 sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e provvedimenti rilasciati con le stesse modalità. È un adempimento che in pratica però appesantisce una procedura sinora generalmente semplice e snella.

29) *Mini patrimoniale*: dal 1 gennaio 2014 l'imposta di bollo sul *conto titoli* (e non sul conto corrente bancario) è passata dall'1,5 al 2 per mille, ed è stato elevato da 5.000,00 a 14.000,00 euro l'ammontare massimo dovuto dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

30) *IVAFE*: è stata aumentata dall'1,5 al 2 per mille anche l'imposta di bollo sui valori detenuti all'estero a decorrere dal 1 gennaio 2014.

31) *Rimborsi da modello 730*: ove dal modello 730 emerga un rimborso irpef complessivamente superiore ad euro 4.000,00 il relativo importo non potrà più essere versato direttamente dal sostituto d'imposta, ma l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare controlli preventivi. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2013 e pertanto dal mod. 730/2014.

32) *Riscossione dei tributi locali*: continua ad essere affidata ad Equitalia la riscossione dei tributi locali, essendo stato prorogato al 31/12/2014 il termine per la revisione del relativo sistema.

33) *Reclamo e mediazione tributaria*: per le controversie fiscali inferiori a 20.000,00 euro è obbligatorio presentare all'Agenzia delle Entrate un *reclamo* o una *proposta di mediazione* che costituisce infatti una *condizione di procedibilità* (e non più di ammissibilità) per l'eventuale successivo ricorso. È peraltro sospeso il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto del reclamo per il periodo di 90 giorni entro i quali l'Agenzia delle Entrate deve fornire una risposta.

34) *Definizione dei ruoli*: potranno essere definiti gli importi iscritti a ruolo fino al 31 ottobre 2013 con il pagamento delle somme dovute, ad eccezione degli interessi moratori e quelli di ritardata iscrizione a ruolo. Per usufruire dell'agevolazione sarà necessario versare in unica soluzione la minor somma dovuta (comprensiva cioè dell'importo originariamente iscritto a ruolo con esclusione, come detto, degli interessi, ma con la remunerazione prevista a favore di Equitalia) entro il 28 febbraio 2014.

35) *Proroga della mini IMU e della maggiorazione TARES*: come segnalato a tempo opportuno, è stato prorogato al *24 gennaio 2014* (ormai in scadenza) il termine per il versamento del 40% della differenza dell'IMU sull'abitazione principale da parte dei contribuenti che risiedono nei comuni che hanno aumentato la relativa aliquota IMU nel 2012 o nel 2013, rispetto all'aliquota standard del 4 per mille; il residuo 60% verrà versato invece dallo Stato ai Comuni (v. [Sediva News del 3/12/2013](#)). Entro lo stesso termine del 24 gennaio 2014 i Comuni potranno richiedere il versamento della maggiorazione della TARES dovuta per l'anno 2013 (euro 0,30 a mq), ultimo atto prima della sua abrogazione.

36) *IUC*: è la nuova *Imposta Unica Comunale* che comprende l'IMU, la

TASI riferita ai servizi indivisibili comunali e la TARI per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L'IMU sarà dovuta da tutti i proprietari di immobili, escluse: le abitazioni principali diverse da quelle di lusso classificate nelle categoria A/1, A/8 e A/9 (per le quali spetterà tuttavia una detrazione fissa di € 200,00); la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento giudiziale; gli immobili di anziani ricoverati in istituti, purché non locati e sempreché tale agevolazione sia prevista dai regolamenti comunali; gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, per la sola quota di rendita non eccedente € 500,00, oppure se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui, sempreché, anche in questo caso, il regolamento comunale consenta l'applicazione di tale agevolazione. L'aliquota è stabilita dal comune fino ad un massimo dell'1,06%. La TASI colpirà invece anche la "prima casa" e la base imponibile è la stessa dell'IMU. L'aliquota sarà decisa sempre dai comuni e andrà da un minimo dell'1 per mille ad un massimo del 6 per mille (aliquota massima prevista dalla normativa IMU sulle abitazioni principali), anche se per il 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille. Per gli altri immobili diversi dalla prima casa, la sommatoria dell'IMU e della TASI non potrà superare l'1,06%, tetto massimo previsto per l'IMU. I comuni possono anche stabilire la quota di TASI dovuta dagli inquilini di immobili locati in una misura compresa tra il 10 e il 30%, fermo il residuo a carico dei proprietari. La TARI, invece, sostituisce la TARES e sarà versata su richiesta delle rispettive aziende che gestiscono i rifiuti.

37) *Deducibilità IMU*: viene introdotta la deducibilità del 30% dell'IMU pagata da imprese e professionisti relativa agli immobili strumentali a partire dal periodo d'imposta 2013, ferma l'ineducibilità ai fini IRAP.

38) *Seconda rata IMU 2013*: non sono applicate sanzioni né interessi sulla seconda rata dell'IMU 2013, in ipotesi di versamento inferiore al dovuto, sempreché la differenza sia versata entro la scadenza della prima rata relativa al 2014.

39) *IRPEF su immobili non locati*: sempre a decorrere dall'anno 2013 verrà reintrodotta la tassazione IRPEF limitata al 50% del reddito degli immobili *non locati* ed ubicati nello stesso comune di residenza del contribuente.

40) *Contributo INPS gestione separata*: l'aliquota contributiva resta al 27% per l'anno 2014 ma salirà al 28% per l'anno 2015.

41) *Contributo INPS per gli iscritti ad altre Gestioni*: le aliquote contributive per i lavoratori che siano iscritti anche ad altre forme pensionistiche sono aumentate al 22% per il 2014, al 23,5% per il 2015 e al 24% dal 2016. Dette percentuali si applicano su un imponibile massimo stabilito annualmente dall'Inps (che per l'anno 2013 è fissato in euro 99.034).

42) *Atti notarili*: i notai dovranno istituire un apposito conto corrente dedicato, che costituisce un *patrimonio separato* e dunque non aggredibile dai creditori né rientrante nell'asse ereditario in caso di premorienza del professionista, e nel quale dovranno confluire tutte le somme dovute a seguito della stipula di un rogito notarile di trasferimento immobiliare o di aziende, compresi dunque gli onorari e il corrispettivo di cessione (sempre che non sia previsto un pagamento rateale). Eseguita la registrazione ed esaurite le formalità di *pubblicità dell'atto* (trascrizione immobiliare ovvero presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA in caso di atti relativi ad imprese, incluse ovviamente le farmacie o a quote anche di società di farmacisti), in assenza di formalità pregiudizievoli il notaio può svincolare le somme e consegnarle al destinatario. Quando gli atti sono sottoposti ad una condizione sospensiva, come nel caso della cessione di una farmacia, il corrispettivo di cessione può essere svincolato quando la parte che ne abbia interesse dimostri che la condizione sia avverata (nel ns. caso, come sappiamo, quando l'autorità competente ha riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia a nome del cessionario).

43) *Province*: lungi dall'essere tutte abrogate come da tanti auspicato (una misura che al momento dovrebbe riguardarne soltanto alcune), viene disposto che le Province avranno competenza legislativa in materia di finanza locale, con la conseguente facoltà di istituire nuovi tributi locali.

Alcune di queste misure, comunque, possono subire da un momento all'altro ulteriori interventi normativi (si pensi al problema tuttora irrisolto dell'aliquota limite della Tasi), dei quali vedremo di dar conto tempestivamente.

(Studio Associato)

16/01/2014 - La "crisi" della farmacia e il licenziamento di lavoratori - *QUESITO*

Appena saranno aperte le nuove farmacie a seguito del concorso straordinario, è possibile che in parecchi casi cali il fatturato annuo rendendo necessario l'adeguamento del personale. La legge prevede il licenziamento degli ultimi assunti? Oppure è consentito ridurre l'orario a chi fa il tempo pieno per evitare il licenziamento degli altri?

Il quesito ci introduce nella fattispecie del *licenziamento per giustificato motivo oggettivo*, che è una tipologia di recesso dal rapporto di lavoro determinata generalmente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4276/2011, ha specificato al riguardo che *"La diminuzione del fatturato può giustificare sotto l'aspetto oggettivo il licenziamento di un dipendente, soprattutto allorché non sia possibile ricollocare lo stesso all'interno dell'azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livello"*, precisando anche che *"Il giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell'opportunità economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del licenziamento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato"*.

Inoltre, nella scelta del lavoratore o dei lavoratori da licenziare (anche) in presenza di una riduzione effettiva del "fatturato", il datore di lavoro – stando almeno a quanto affermato dalla Cassazione in un'altra decisione (sent. 7046/2011) – deve tendenzialmente guardare soprattutto ai *carichi di famiglia e anzianità*.

Quanto alla riduzione dell'orario di lavoro, ricordiamo che la variazione di quest'ultimo può intervenire soltanto *previo accordo* tra le parti, anche se – dinanzi a una crisi aziendale temporanea che potrebbe portare a licenziamenti plurimi individuali - la legge contempla anche la possibilità di ridurre l'orario ricorrendo alla stipula di un *contratto di solidarietà*.

Si tratta di un accordo aziendale, intercorso tra il datore di lavoro ed i rappresentanti sindacali proprio nei periodi di crisi temporanea, che ha per oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori, o di parte di essi, al fine naturalmente di evitare licenziamenti di alcune unità appunto per *giustificato motivo oggettivo*, pur se, beninteso, un eventuale rifiuto di riduzione dell'orario di lavoro da parte del lavoratore non può - *di per sé* - legittimare il recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'impresa.

In ogni caso, quando sia formalizzato un *contratto di solidarietà*, l'INPS procede ad una integrazione salariale del 25% dell'orario "perso" dal lavoratore.

(marco porry)

17/01/2014 - I dubbi infiniti del titolare rurale che partecipa al concorso straordinario - *QUESITO*

Se il titolare rurale vince ora una farmacia, può vendere la sua dopo l'accettazione o rischia di essere estromesso? Credo che il problema sia stato da voi trattato ma vorrei ancora qualche chiarimento perché mi trovo proprio in questa situazione.

E' una vicenda in realtà esaminata parecchie volte, ma le incertezze continuano ad affiorare e talora possono comprensibilmente angosciare gli interessati; parlarne quindi una volta di più – riproponendo in sostanza quanto già osservato in precedenza - non può guastare.

È vero che, specie nei primi dieci o quindici anni successivi all'entrata in vigore della l. 2/4/68 n. 475, qualche farmacista è riuscito purtroppo (perché non c'è di che rallegrarsi...) a conseguire per concorso una farmacia pur dopo averne venduta un'altra nel corso della fase di assegnazione delle sedi concorsuali.

E questo, anche per l'assenza del fantomatico *"albo nazionale dei titolari di farmacia"* (previsto nell'art. 18 del DPR 1275/71, ma nei fatti mai davvero funzionante), è potuto accadere soprattutto quando, ad esempio, la farmacia venduta fosse ubicata in Val D'Aosta e quella conseguita per concorso a... Trapani.

Ma è chiaro – e i concorsi straordinari stanno fornendo l'occasione per tornare a più riprese sull'argomento – che non c'è giuridicamente nessuna possibilità per il concorrente che partecipi in veste di titolare in forma individuale di una farmacia di cedere l'esercizio in un qualsiasi momento della procedura e nondimeno conseguire un'altra per effetto del concorso, perché la preclusione decennale (come noto operante anche nei concorsi straordinari e la cui *ratio*, ormai quasi obsoleta, mira a evitare "speculazioni" in ordine a successive titolarità di farmacie ravvicinate nel

tempo) è sancita in termini non equivoci, e ben illustrati a suo tempo dalla giurisprudenza, nel quarto comma dell'art. 12 della l. 475/68.

Si tratta per di più di un divieto - in pratica bidirezionale, perché da un lato impedisce la partecipazione a chi abbia trasferito l'esercizio da meno di dieci anni e, dall'altro, comporta l'esclusione dal concorso a carico di chi operi la cessione all'interno della procedura - che viene anche, come dire?, rafforzato dall'immarcescibile art. 112 del T.U.San., il quale, vietando "il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, prevede infatti che quando il titolare di una farmacia concorre "all'esercizio di un'altra" decade di diritto dalla prima se, conseguita a seguito dell'espletamento del concorso la seconda, "non vi rinunci con dichiarazione, ecc."

La fine sostanza di questo secondo divieto sta nella radicata volontà legislativa - sopravvissuta anche all'introduzione della commerciabilità della farmacia - di permettere bensì al titolare di farmacia di migliorare il suo standard professionale, contemperando però questa esigenza privatistica con quella di rango pubblicistico (il "divieto di cumulo" è dunque espressione di un principio inderogabile) di evitare la concentrazione nelle stesse mani di più esercizi.

Anzi, quella di consentire l'acquisizione della titolarità di una farmacia al più ampio numero di farmacisti è una finalità addirittura ai vertici degli obiettivi enunciati dall'art. 11 del dl. Cresci Italia e proprio per questo non è forse più lecito pensare che al titolare individuale possa essere estesa la facoltà riconosciuta alle società di persone di assumere la titolarità anche di quattro esercizi e perciò l'unitarietà individuale è una foglia di fico che non pare destinata a cadere molto presto.

Ora, le due disposizioni, e quindi anche i due divieti vanno tra loro opportunamente correlati, perché fissano in realtà un principio di *alternatività* - imposta al farmacista ma rimessa ad una sua scelta - tra rendersi (definitivamente) assegnatario di una sede farmaceutica a seguito di concorso ovvero trasferire a terzi la farmacia di cui sia già titolare (*alternatività* che naturalmente viene meno se egli partecipa al concorso dopo il compimento del decennio dalla cessione).

Pertanto:

- se il titolare (parlando dei concorsi straordinari, ci riferiamo evidentemente ai soli "rurali sussidiati" o "soprannumerari") vende l'esercizio (meno di dieci anni) prima del concorso, non vi può partecipare ai sensi dell'art. 12 l. 475/68, come del resto hanno ricordato tutti i bandi regionali;

- se vende durante il concorso, non può risultare assegnatario di alcuna sede per la sua esclusione ipso jure a quel momento - sempre ex art. 12 - dal concorso stesso (come abbiamo ricordato in varie occasioni e da ultimo nella *Sediva News del 17/10/2013: Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario*);

- infine, dopo il concorso, quando perciò la procedura in ordine alla sede assegnatagli sia "per lui" esaurita (con l'accettazione), il trasferimento gli è impedito per l'avvenuta sua *decadenza di diritto*, questa volta ex art. 112 T.U.San., dalla precedente titolarità.

A questo punto sarà allora meglio comprensibile anche l'altro aspetto-chiave della vicenda, che riguarda propriamente l'iter concorsuale, che d'altronde, nonostante le varie fasi sotto certi aspetti anche autonome tra loro di cui si compone, costituisce nell'assetto normativo un *unicum* che prende avvio dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e cessa con le assegnazioni/accettazioni delle sedi.

Se cioè il primo divieto - quello del decennio - preclude al titolare di farmacia che abbia venduto l'esercizio da meno di dieci anni la partecipazione al concorso, come pure di cederlo in un qualsiasi suo momento endoprocedimentale (compreso pertanto quello dell'assegnazione), il secondo - quello di cumulo - gli interdice invece, ove consegua in via definitiva una delle sedi, il trasferimento della titolarità della farmacia perché da essa decaduto di diritto per effetto stesso dell'accettazione.

Si potrebbe disquisire ulteriormente sulla diversità a qualche effetto tra le varie fasi dell'interpello, dell'accettazione e dell'assegnazione e magari anche di quella successiva che conduce al rilascio della titolarità, ma non servirebbe probabilmente ad individuare il minimo rimedio che possa in principio consentire al concorrente-titolare di farmacia di portare a casa ambedue i risultati (vendita della prima farmacia e conseguimento della seconda), perché spiragli in questa direzione, come detto, non se ne vedono.

(gustavo bacigalupo)

20/01/2014 - Il regime fiscale delle spese di soccombenza - QUESITO

Ho vinto recentemente una causa che mi vedeva convenuto in giudizio quale titolare di farmacia.

La controparte è stata condannata anche a rimborsarmi le spese legali. Come viene regolarizzato questo sul piano fiscale?

La farmacia dovrà pagare direttamente l'avvocato che ha curato la causa per suo conto salvo poi rivalersi nei confronti della parte soccombente, a meno che il difensore non venga liquidato direttamente da quest'ultima per aver chiesto al giudice la "distrazione" delle spese a proprio favore.

In ambedue i casi, però, il legale della farmacia deve emettere fattura soltanto a questa indicando eventualmente che al pagamento dell'importo provvederà direttamente la parte soccombente.

La farmacia, dal canto suo, dovrà corrispondere al difensore l'importo dell'iva, che potrà poi portare in detrazione secondo le regole ordinarie e - sempreché provveda essa stessa al pagamento in difetto di "distrazione" delle spese - dovrà anche operare la ritenuta d'acconto sul compenso professionale in qualità di sostituto di imposta, con tutti i connessi obblighi di versamento e dichiarazione.

Se invece a pagare il legale della farmacia è la parte soccombente, sarà quest'ultima a dover agire come sostituto d'imposta, e tenuta quindi a tutti gli adempimenti inerenti alla ritenuta sugli emolumenti corrisposti.

(stefano civitareale)

20/01/2014 - La novità sui registratori di cassa - QUESITO

Abbiamo letto di alcune novità da quest'anno sul registratore.

Si tratta di una sola novità ma importante sul piano pratico, perché - a partire dal 1 gennaio u.s. - è stato soppresso l'obbligo di inviare con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate la comunicazione concernente l'attivazione, le variazioni e la disinstallazione dei registratori di cassa e dei dati riferiti al soggetto che utilizza l'apparecchiatura.

Tutte queste informazioni, d'altra parte, sono già contenute nel libretto fiscale di dotazione del registratore di cassa e vengono comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente dall'impresa che procede all'installazione o disinstallazione dell'apparecchiatura.

E' una delle numerose semplificazioni disposte alla fine dello scorso anno, e questa evidentemente riguarda da vicino anche le farmacie.

(Studio Associato)

21/01/2014 - Da oggi via alle domande di incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'INAIL, al fine di incentivare le imprese a realizzare miglioramenti dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto a quelli preesistenti, ha previsto per l'anno 2014 un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione delle opere.

Il contributo minimo ammissibile è pari a quello previsto per gli anni precedenti, quindi di 5.000 euro, mentre è stato elevato di ben 30.000 euro il tetto massimo erogabile che è passato infatti dai precedenti 100.000 agli attuali 130.000 euro.

I progetti di investimento possono essere articolati in più interventi e/o acquisti purché siano tutti tassativamente funzionali alla riduzione/eliminazione/prevenzione delle cause di infortuni o dei fattori di rischi che sono stati indicati dall'azienda.

Le spese ammesse al contributo sono quelle direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché gli eventuali oneri accessori o strumentali e naturalmente indispensabili per la sua completezza (le spese ammesse, ad esempio, sono: ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; installazione e/o sostituzione di macchine e/o attrezzature; interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio).

Le aziende interessate al finanziamento dovranno presentare telematicamente la domanda a partire da oggi 21 gennaio e fino alle ore 18 del giorno 8 aprile 2014.

Come al solito, chi ha interesse deve affrettarsi.

(marco porry)

21/01/2014 - Né registro né bollo per l'APE allegato al contratto di locazione

L'attestato di prestazione energetica (APE) che a decorrere dal 12/8/2013 deve essere allegato ai nuovi contratti di locazione - ma fortunatamente non più, dopo il "marcia indietro" del D.L. "Destinazione Italia", a pena di nullità del contratto stesso, invece sancita nella norma originaria (come abbiamo più volte rilevato in questa Rubrica) - non sconta né l'imposta di

registro né quella di bollo.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con una recente risoluzione (83/E del 22/11/2013).

Per il *registro* l'esenzione discende direttamente dalla norma, perché - secondo l'art 11, comma 7 T.U. Registro - la richiesta di registrazione di un atto vale anche per i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, quindi *senza alcun aggravio di imposizione*.

Stessa conclusione anche per il *bollo*, atteso che l'APE viene reso in forma di *dichiarazione sostitutiva di atto notorio* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e perciò anche qui vale l'esenzione stabilita per questi atti dall'art. 37 dello stesso DPR.

Attenzione, però, perché - se fosse allegata al contratto di locazione (non l'originale, magari conservato per altri usi bensì) una copia del documento con *dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale* - verrebbe applicata, sempre secondo i principi (nota 1 dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 642/72), l'imposta di *bollo* nella misura di 16 euro per ogni foglio, considerato che *“per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale”*.

(stefano civitareale)

22/01/2014 - Pensione Enpaf: il mod. CUD per il 2013

Da quest'anno l'Enpaf, come noto, non trasmetterà ai pensionati il mod. CUD riferito alla pensione percepita nell'anno 2013.

Sarà perciò necessario che gli interessati lo richiedano all'ente in forma telematica indicando il codice della pensione che risulta nel mod. CUD dell'anno scorso, nonché il codice fiscale.

A tal fine, occorre reperire il CUD del 2013 per la pensione riscossa nel 2012 (che in genere è rintracciabile nella busta ove solitamente si conserva la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi) per individuare il codice pensione.

Eventuali richieste *cartacee* dovranno pervenire all'Enpaf tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2014.

(Studio Associato)

22/01/2014 - Da full time a part time e viceversa – QUESITO

Nella mia farmacia lavora un sindaco che fa orario completo (come da contratto) prestando però circa 12 ore settimanali al comune, e per sostituirlo in queste 3 mezzogiornate ho dovuto assumere altri collaboratori.

Ma se non dovesse ora essere rieletto sindaco, sono costretto a reintegrarlo nell'orario pieno diminuendo così quello degli altri collaboratori?

Secondo i principi generali, la trasformazione dell'orario di lavoro può avvenire soltanto a seguito di un accordo tra le parti che deve in ogni caso risultare da *atto scritto*.

Nella vicenda da Lei prospettata, in particolare, siamo in presenza di una richiesta di trasformazione da *part time* a *tempo pieno* di un contratto originariamente stipulato proprio a *tempo pieno*.

La legge prevede bensì un diritto di precedenza, in capo al lavoratore già *full time*, per restituire il contratto al regime del *full time*, ma è un diritto esercitabile dall'interessato solo in caso - si badi bene - di nuove assunzioni con contratto appunto a *tempo pieno* e per l'espletamento delle *medesime mansioni*.

Il lavoratore, quindi, non potrà reclamare nessun *diritto di precedenza* nell'ipotesi di nuove assunzioni a *tempo parziale*, cosicché, ove il sindaco/dipendente non sia rieletto, Lei potrà liberamente decidere anche di mantenere inalterato l'attuale orario di lavoro ridotto.

(giorgio bacigalupo)

23/01/2014 – L'utilità pratica della fatturazione differita - QUESITO

Mi è stato proposto dal grossista più importante per la mia farmacia il passaggio alla fatturazione differita, descrivendolo come una opportunità vantaggiosa anche per me.

Sappiamo che le fatture devono essere emesse nel *momento di effettuazione dell'operazione* che, per i beni mobili come i farmaci e parafarmaci, coincide con quello della *consegna* o *spedizione* dei beni.

In alternativa, però, per le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il *documento di trasporto* (DDT), la fattura può essere emessa *entro il giorno 15 del mese successivo* alla loro consegna o spedizione.

In tale evenienza la fattura deve obbligatoriamente riportare l'elencazione del numero e della data dei vari DDT.

Senza dubbio la *fatturazione differita*, che si sostanzia evidentemente nell'emissione di *una sola fattura cumulativa* per tutta la merce venduta nel periodo di riferimento (settimana, mese o diversa periodicità), è una opportunità utilizzata generalmente dai grossisti e i motivi che la rendono largamente preferibile sono i seguenti:

- gestione logistica dei documenti contabili più semplice;
- minor numero di documenti da registrare in contabilità;
- leggibilità facilitata degli estratti conti dei fornitori;
- gestione semplificata delle fasi di pagamento;
- registrazione in contabilità della suddivisione merceologica più precisa.

Naturalmente, adottando questa modalità di fatturazione non si perde nessuna informazione utile alla gestione della farmacia, dato che:

- la verifica della ricezione della merce può essere fatta in modalità equivalenti sui vari DDT che devono infatti riportare, come sappiamo, tutti i dati necessari;
- il DDT viene quasi sempre *affiancato* dalla bolla elettronica che provvede in modo automatico a caricare sul programma gestionale della farmacia la merce e ad aggiornarne i prezzi;
- la fattura elencherà comunque tutta la merce ricevuta raggruppandola per DDT.

Preferire quindi la *fatturazione differita* conduce nella pratica a una semplificazione e conseguente miglioramento di tutti gli aspetti gestionali e contabili della farmacia, come in sostanza conferma anche il fatto stesso che la quasi totalità dei grossisti hanno da tempo optato per questa modalità operativa.

Sorprende quindi che la *fatturazione differita* sia pressoché tuttora ignorata in qualche provincia, come ad esempio in quella di Salerno, dove infatti generalmente le farmacie (per ragioni, per quel che ci consta, riconducibili a malintese esigenze di controllo della merce in entrata...) continuano a prediligere la fattura di accompagnamento di ogni fornitura con conseguenze "antieconomiche" sotto tutti gli aspetti possibili, e sarebbe quindi il caso che anche le farmacie salernitane optassero una volta per tutte per la soluzione migliore.

(franco lucidi)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ Il "Milleproroghe" fa slittare anche la nuova remunerazione delle farmacie

Decreto Legge 30/12/2013, n. 150

Tra i vari termini prorogati al 31/12/2014 dal provvedimento, come è stato reso noto nella stampa di categoria, c'è anche quello relativo all'entrata in vigore del nuovo sistema di *remunerazione* delle farmacie.

➤ La Legge di Stabilità 2014

Legge 27/12/2013, n. 147

È nella G.U. del 27/12/2013 la *Legge di Stabilità 2014*, qui ampiamente commentata (v. *Sediva News del 13-14-15/01/2014*).

➤ Anche per il Tar Campania è la Giunta comunale competente alla revisione della p.o.

Tar Campania – Sez. Napoli – sent. 28/12/2013, n. 6053

I giudici napoletani, ribadendo del resto i propri precedenti in materia, si allinea ancora una volta al CdS (*sent. 19/09/2013 n. 4667 e n. 4668*).

➤ Spetta alla Regione la decisione sull'apertura delle farmacie "aggiuntive"

Tar Veneto – ord. 18/12/2013, n. 634

Almeno per il momento, come sappiamo, soltanto il Tar Veneto ha ritenuto di dover rimettere alla Corte le questioni di costituzionalità dell'art. 11 del dl *Cresci Italia* per il potenziale conflitto di interessi derivante dall'attribuzione ai comuni di ogni competenza in materia di pianta organica.

Allo stesso modo, anche in questo caso per il Tar si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi laddove il comune partecipasse al procedimento che istituisce una farmacia in soprannumero (in un porto, in una stazione, ecc.); per questo, infatti, l'art. 11 lo ha escluso dal procedimento e quindi, se il comune ha nondimeno "promosso" l'istituzione di una sede aggiuntiva, il provvedimento è illegittimo.

➤ L'affidamento della gestione della farmacia comunale mediante concessione a terzi

Tar Lombardia – Sez. Brescia - sent. 13/11/2013, n. 951

Diversamente da Tar Piemonte (*sent. 767 del 14.06.13*: v. *Sediva News del 20/12/2013*) e da alcune Sez. regionali della Corte dei Conti, ma in perfetta sintonia con il CdS, per i giudici bresciani la farmacia comunale - che anche per tutte queste incertezze non sembra riscuotere più un

grandissimo “appeal” neppure tra i farmacisti “privati” – può essere affidata in gestione anche con il modulo concessorio, cioè *in house*.

➤ **La responsabilità del collaborare farmacista nella truffa al SSN**
Corte dei Conti Lazio – sent. 21/11/2013, n. 803/2013

Risponde anch’egli della truffa perpetrata dalla farmacia ai danni del SSN il farmacista collaboratore, pur se dipendente, che abbia concorso al reato e quindi può essere anch’egli costretto, anche se in via sussidiaria rispetto al titolare, a risarcire l’amministrazione pubblica.

➤ **Gli accordi “sotto-banco” al di fuori del contratto di locazione per eludere il Fisco sono nulli**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – ord. 03/01/2014, n. 37

Le scritture private redatte per “integrare” il canone di locazione regolarmente dichiarato nel contratto stesso (una pratica ancora molto diffusa), eludendo dunque il Fisco, sono prive di efficacia tra le parti.

➤ **La ruralità del fabbricato vale in maniera retroattiva alla presentazione della domanda di accertamento**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 10/01/2014, n. 422

La Suprema Corte, intervenendo in tema di ICI, ha statuito che le domande per il riconoscimento del requisito della *ruralità* producono i loro effetti *retroattivamente* per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate.

➤ **Valida la verifica fiscale presso lo studio del commercialista**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 19/12/2013, n. 28390

È valido l’accertamento emesso a seguito della verifica fiscale nei confronti dell’impresa avviata dapprima presso il luogo dove sono conservate le scritture contabili (nel caso di specie, lo studio del professionista) e poi proseguita presso la sede dell’Ufficio, ma sempre in presenza del rappresentante legale dell’azienda sottoposta a controllo (tanto più che, nel caso deciso, quest’ultimo aveva sottoscritto il PVC senza riserve).

➤ **Solo la corretta compilazione della scheda carburante permette la detrazione dell’Iva**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 18/12/2013, n. 28243

Come già avuto modo di rilevare nella ns. *Sediva News del 19/12/2013*, anche i giudici di Piazza Cavour ribadiscono che la detrazione dell’Iva per le schede carburante è consentita solo quando tale documento risulti compilato correttamente in ogni sua parte.

➤ **La Suprema Corte ci ripensa: l’accertamento “anticipato”, se non è urgente, deve ritenersi nullo**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 12/12/2013, n. 27831

Gli Ermellini, contrariamente a quanto sancito con l’ord. 18/10/2013, n. 23690 (v. la pillola: “È legittimo l’avviso di accertamento “anticipato” in Piazza Pitagora n. 652), hanno dichiarato nullo l’avviso di accertamento notificato prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza alcuna ragione di *urgenza* idonea a giustificare l’anticipata emissione.

➤ **La validità nel processo tributario della documentazione contabile non prodotta in sede di verifica**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 04/12/2013, n. 27193

È inutilizzabile in sede di contenzioso tributario la documentazione non prodotta nel corso della verifica fiscale anche in assenza di dolo, essendo sufficiente la colpa rappresentata, ad esempio, da dimenticanza o carenze organizzative.

➤ **Il ticket rende esente da bollo le prestazioni ambulatoriali SSN**

Agenzia delle Entrate – Risoluzione 15/01/2014, n. 9

Il pagamento del ticket per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e/o visite specialistiche, erogate nell’ambito del SSN in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, rende l’importo corrisposto esente dall’imposta di bollo, anche se l’importo corrisposto è superiore ad € 77,47.

➤ **Le nuove modalità per pagare le imposte di registro per i contratti di locazione**

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 03/01/2014

A partire dal 1 febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono corrisposte mediante il modello “F24 - versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che dal 1° gennaio 2015 sarà la sola modalità utilizzabile per il versamento di questi tributi, sostituendo di fatto, quindi, il modello di pagamento F23.

➤ **Il nuovo mod. R.L.I. per la registrazione dei contratti di locazione**

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 10/01/2014

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo

modello denominato “RLI” utilizzabile per la registrazione (cessazione, proroga e risoluzione) di tutti i contratti di locazione di immobili, compresi quelli con l’opzione per la *cedolare secca*. Il nuovo modello, che va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, dal 3.2.2014 sostituirà il mod. 69, il quale, tuttavia, potrà essere, in via transitoria, utilizzato sino al 31.03.2014.

➤ **Contributo straordinario Enpaf rivolto alle farmacie rurali sussidiate ...ma non a tutte**

Enpaf – deliberazione 19/12/2013, n. 60

È stato deliberato recentemente dal CDA dell’Enpaf un *contributo un tantum* rivolto solo alle *farmacie rurali sussidiate* condotte in forma di imprese individuali, purché situate in comuni, frazioni o centri abitati, con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. Il richiedente - che dovrà peraltro risultare titolare dell’esercizio da almeno cinque anni consecutivi e con un reddito complessivo dichiarato per il 2012 inferiore a 50 mila euro - sarà però tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Enpaf, entro il 10 marzo 2014, l’apposita domanda scaricabile direttamente dalla sezione “modulistica” dal sito internet www.enpaf.it.

➤ **Non più obbligatoria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sul registratore di cassa**

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 17/12/2013

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato abolito l’obbligo di inviare, con raccomandata A/R alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di attivazione, variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali (v. *infra Sediva News del 20/01/2013*).

3 – SCADENZE FINE GENNAIO e FEBBRAIO 2014

27/01 (*poiché il 25 cade di sabato*) - Presentazione telematica degli elenchi Intrastat delle cessioni c/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre 2013

31/01 - Versamento del canone annuale di abbonamento alla radio o alla televisione per l’anno 2014

31/01 - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l’anno 2014 salvo un diverso termine stabilito dal comune

31/01 - Versamento della tassa annuale di concessioni regionali (farmacia), se dovuta

31/01 - Versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in un’unica soluzione o come prima rata trimestrale per l’anno 2014

31/01 - Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate degli acquisti e vendite effettuate con i paesi a fiscalità privilegiata nel quarto trimestre 2013 (c.d. paesi Black list, fra cui rientra anche la Repubblica di San Marino)

31/01 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d’imposta 2012 (il c.d. *spesometro*) per i contribuenti mensili e trimestrali, la cui scadenza era originariamente prevista per lo scorso mese di novembre

17/02 - Versamento mediante *F24 online* di: Iva relativa al mese di gennaio 2014 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di gennaio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di gennaio

17/02 - Versamento dei contributi Inps in misura fissa per artigiani e commercianti riferiti al quarto trimestre 2013.

17/02 - Versamento del premio Inail relativo al saldo 2013 ed all’acconto 2014, in unica soluzione o come prima rata.

17/02 - Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturato nel 2013 (l’acconto è stato versato entro il 16/12/2013)

28/02 - Trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva relativa al 2013

28/02 - Consegna ai dipendenti, ai vitaliziati e ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto del modello CUD, e consegna ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione delle certificazioni dei compensi liquidati nel 2013 e delle rispettive ritenute.
